SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 maggio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 13 febbraio 1995, n. **191.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484 . . . . Pag. 3

Ministero del tesoro

DECRETO 16 maggio 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria . . . . Pag. 6

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 10 aprile 1995.

Criteri e modalità di riparto per l'anno 1995 del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private . . . . Pag. 6

Ministero dell'interno

DECRETO 6 maggio 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio . . . . Pag. 11

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 12 maggio 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cebin, in Milano . . . . Pag. 11

DECRETO 12 maggio 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Eurobio, in Milano . . . . Pag. 12

DECRETO 12 maggio 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Edilproget, in Milano . . . . Pag. 13

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Revoca del finanziamento degli interventi nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo nel Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione . . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 15 maggio 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9219) . . . . Pag. 14

CIRCOLARI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 19 maggio 1995, n. **37739.**

Art. 11 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123 - Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive . . . . Pag. 16

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 18 marzo 1995, n. **559/C.30137.10173.A (1).**

Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994 . . . . Pag. 18

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Convocazione del Parlamento in seduta comune . . . . Pag. 20

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 20

Ministero dell'interno: Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 20

Ministero della difesa: Conferimento di ricompense al valor militare. . . . . Pag. 21

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096 . . . . Pag. 23

Ministero della sanità:

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 32

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse) . . . . Pag. 34

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 25 maggio 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 38

Commissione nazionale per le società e la borsa: Modificazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alle società Gruppo bancario Credito romagnolo S.p.a. e La Rinascente S.p.a. (Comunicazione n. 95004080 del 16 maggio 1995) . . . . . . Pag. 38

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1995 concernente: «Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995). . . . Pag. 39

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 13 febbraio 1995, n. **191**.

Regolamento recante modificazioni al regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

Vista la convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazionie la società concessionaria SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, con il quale è stato approvato il vigente regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico;

Visto il piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto ministeriale 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la decisione n. 842 del 31 ottobre 1992 con cui il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato le disposizioni di cui al comma quarto dell'art. 4, al comma settimo dell'art. 10, al comma sesto dell'art. 25 e al comma secondo (*rectius*, comma terzo) dell'art. 26 del citato regolamento;

Considerato che, in esecuzione della citata decisione, si rende necessario riformulare le disposizioni annullate, in modo che esse contemplino, di contro a quello attuale, un «ristoro serio e non fittizio» del danno subito dall'abbonato-utente per gli inadempimenti in ognuna di esse disciplinati;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 15 dicembre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota GM/86141/4287/DL/Pon del 13 gennaio 1995);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, è aggiunto il seguente:

«La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento.».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta.».

Art. 3.

1. Il settimo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, è sostituito ed integrato dai seguenti:

«Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4.

In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo

anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno; detto indennizzo non può, comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo.».

Art. 4.

1. I commi sesto e settimo dell'art. 25 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, sono sostituiti dai seguenti:

«Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, è tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato:

a) nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10;

b) nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo.

Nella fattispecie di cui alla lettera *b)* del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico è tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate.».

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'art. 26 del decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, è sostituito ed integrato dai seguenti:

«Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, sempreché non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine è evidenziato con idonea modalità nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione.

La Società è comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione.

Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 "Informazioni elenco abbonati" non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti.

Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non ancora assegnato, la società provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni.».

Art. 6.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 ottobre 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1995

Il Ministro: GAMBINO

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1995
Registro n. 4 Poste, foglio n. 71

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 1 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — L'abbonamento al servizio telefonico è disciplinato dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dalle altre norme vigenti in materia di servizio telefonico ivi comprese quelle stabilite dalla convenzione vigente fra la SIP - Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a. ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che esercita l'attività di controllo sulla società tramite i propri competenti organi.

Nella polizza di abbonamento sarà indicato il foro competente per ogni eventuale controversia.

La previsione nel presente regolamento di indennizzi a carico del concessionario non esclude l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno da inadempimento».

Nota all'art. 2

— Il testo vigente dell'art. 4 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente

«Art 4 — Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la società comunicherà all'interessato la data entro cui verrà attivato l'impianto che non potrà superare, salvo quanto previsto dal successivo terzo comma, novanta giorni dal ricevimento della predetta richiesta

A decorrere dal 1° gennaio 1990 l'attivazione dell'impianto avverrà, salvo quanto previsto dal successivo comma, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non fosse possibile attivare l'impianto entro i predetti termini, la società indicherà comunque la data entro cui sarà attivato l'impianto. In ogni caso il contributo spese di impianto non può essere richiesto prima di trenta giorni precedenti l'attivazione

Fatti salvi i casi di forza maggiore o quelli imputabili al richiedente l'abbonamento, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine stabilito dai precedenti commi, riceve, per ogni giorno di ritardo, fermo restando l'obbligo per il gestore del servizio pubblico di provvedere comunque all'attivazione dell'impianto, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone di abbonamento su base giornaliera, da corrispondere in relazione al periodo di ritardo all'atto della prima fatturazione, anche mediante detrazione dell'importo dalla bolletta.

Nel caso in cui l'attivazione dell'impianto non fosse possibile entro il sessantesimo giorno dalla data comunicata dalla società per cause imputabili ad uno dei contraenti, l'altro, previa comunicazione scritta, ha diritto a risolvere il contratto, fermo restando l'obbligo della società di rimborsare le somme versate dal richiedente fatte salve le specifiche pattuizioni relative agli impianti oltre il perimetro abitato o che richiedano particolari predisposizioni

La società è obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente, con congruo anticipo, la data di esecuzione dell'impianto presso il relativo domicilio, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) dell'intervento»

Nota all'art. 3

— Il testo vigente dell'art 10 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10. — La domanda di trasloco deve essere fatta per iscritto all'agenzia della società, competente per territorio, almeno trenta giorni prima della data per la quale è richiesto il trasloco ed ha precedenza sulle domande di nuovo impianto.

Se la domanda è presentata oltre il termine previsto dal precedente comma, la società è tenuta a garantire il trasloco entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima.

La società è obbligata a comunicare al recapito indicato dal richiedente la data di esecuzione dell'impianto con congruo anticipo, precisando l'arco di tempo (mattina o pomeriggio).

Qualora, in considerazione di motivata indisponibilità delle risorse tecniche, non fosse possibile traslocare l'impianto entro il predetto termine, la società, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, comunicherà comunque la data entro cui si impegna ad attivare l'impianto.

Ove l'utente dichiari di non avere interesse a mantenere attivo l'impianto da traslocare, ferma restando la validità a tutti gli effetti della relativa domanda, la società riacquisterà la disponibilità dello stesso, sospendendo l'addebito dei canoni di abbonamento al servizio fino a quando il trasloco non sarà effettuato.

Rimane salvo il diritto dell'utente di dare disdetta dell'abbonamento secondo quanto disposto dal precedente art. 3.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o imputabili all'abbonato, in caso di trasloco in una rete urbana diversa da quella di appartenenza, chiunque non sia stato collegato alla rete telefonica entro il termine indicato ha diritto allo stesso indennizzo previsto dall'art. 4.

In caso di trasloco all'interno della rete urbana di appartenenza, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo nell'attivazione dell'impianto rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, provvede, su richiesta dell'abbonato, a corrispondere un indennizzo pari al doppio dell'importo che risulta dalla applicazione della tariffa vigente relativa al traffico giornaliero medio dell'abbonato interessato, calcolato sulla base dell'ultimo anno di fatturazione o per il periodo di funzionamento del collegamento, se inferiore all'anno, detto indennizzo non può, comunque, essere inferiore al triplo del canone da corrispondere in relazione al periodo di ritardo

Il contributo per il trasloco previsto dal provvedimento tariffario non può essere richiesto prima di trenta giorni dall'attivazione dell'impianto.

L'abbonato è tenuto a corrispondere eventuali diverse tariffe determinatesi in conseguenza del trasloco»

Nota all'art 4

— Il testo vigente dell'art. 25 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art 25. — Per i guasti di qualsiasi genere, l'abbonato può effettuare la segnalazione telefonicamente, per mezzo dell'apposito servizio gratuito, o per iscritto.

Nel caso di segnalazione per mezzo del servizio gratuito operante 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, la società è tenuta a registrare la data e l'ora della segnalazione su apposito documento.

Salvo casi di particolare complessità tecnica o diffusione dei guasti, la società deve intervenire per il ripristino al più presto, dando la precedenza alle utenze di pubblica utilità, e comunque entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione.

Qualora la natura del guasto richiedesse tempi maggiori, la società dovrà darne avviso al recapito telefonico indicato dall'utente, precisando la presumibile data entro la quale il guasto verrà riparato. Ove fosse necessario intervenire presso il domicilio dell'utente, la società preciserà l'arco di tempo (mattina o pomeriggio) nel quale l'intervento stesso sarà effettuato.

Per i guasti di notevole entità, la società provvederà a darne avviso all'utenza tramite mezzi di informazione pubblica quali giornali, radio, televisione.

Fermo restando l'obbligo di riparazione dei guasti, il gestore del servizio pubblico, per ogni giorno di ritardo negli interventi sui guasti ad esso imputabili, rispetto ai tempi previsti dai precedenti commi, è tenuto a corrispondere, su richiesta dell'abbonato:

a) *nel caso in cui il guasto comporti un'interruzione del servizio, unitamente al rimborso del canone di abbonamento per il periodo di ritardo, un indennizzo calcolato secondo i criteri previsti dal comma ottavo dell'art. 10;*

b) *nel caso in cui il disservizio si concretizzi in una limitazione delle prestazioni di rete oltre i parametri stabiliti dal vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, un indennizzo ragguagliato al triplo del canone dovuto per il periodo di ritardo.*

Nella fattispecie di cui alla lettera b) *del comma sesto, qualora non si riscontri la limitazione delle prestazioni di rete, il gestore del servizio pubblico è tenuto, su richiesta dell'abbonato, a rilasciare apposita certificazione tecnica delle prove effettuate».*

Nota all'art. 5.

— Il testo vigente dell'art 26 del regolamento di servizio per l'abbonamento telefonico, approvato con decreto ministeriale 8 settembre 1988, n. 484, come modificato dal regolamento qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 26. — L'abbonato ha diritto ad avere in utilizzazione gratuita una copia dell'elenco degli abbonati della propria rete urbana per ogni utenza tenuta in abbonamento.

Nell'elenco saranno inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie all'individuazione dell'abbonato nella forma stabilita dalla società concessionaria.

Nei casi di errata indicazione nell'elenco alfabetico degli abbonati del nominativo ovvero del numero telefonico, come pure nei casi di omissione totale, semprechè non dovuti a forza maggiore o a fatto imputabile all'abbonato, il gestore del servizio pubblico provvede a comunicare, mediante messaggio in bolletta o altro mezzo idoneo, le relative rettifiche al domicilio di tutti gli abbonati della rete urbana interessata non oltre quattro mesi dalla distribuzione degli elenchi alfabetici. A tal fine l'abbonato comunica al gestore del servizio pubblico, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, i dati necessari per la rettifica entro venti giorni dall'ultimo giorno di distribuzione degli elenchi. Quest'ultimo termine è evidenziato con idonea modalità nella bolletta del bimestre che precede detta distribuzione.

La società è comunque tenuta a corrispondere, per il periodo intercorrente tra la consegna degli elenchi alfabetici e la comunicazione di rettifica, un indennizzo pari al doppio del canone di abbonamento previsto dal decreto tariffario vigente al momento della liquidazione.

Oltre alle iniziative previste nei commi precedenti, il gestore del servizio pubblico provvede ad apportare le rettifiche sull'apposito servizio 12 "Informazioni elenco abbonati" non appena pervenuta la comunicazione da parte dell'interessato. Tale rettifica ed il relativo servizio di informazione sono gratuiti.

Nel caso in cui all'abbonato sia attribuito in elenco un numero non ancora assegnato, la società provvede, inoltre, ad assicurare un servizio gratuito di informazione a mezzo di fonoripetitore singolo per un periodo di trenta giorni.

Salvi i casi di cui sopra, la società non assume alcuna responsabilità in caso di errori od omissioni di diciture esplicative, indirizzi, o altre indicazioni riportate nella pubblicazione suddetta, né per quanto attiene la veridicità di qualifiche e titoli dichiarati dall'utente».

95G0244

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1995.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 10,125%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 2, coma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22,125 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 16 maggio 1995

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

95A2951

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 aprile 1995.

Criteri e modalità di riparto per l'anno 1995 del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995), il quale dispone che il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, già confluito nel Fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è fissato in lire 5.128 miliardi per il corrente esercizio finanziario, ed è

comprensivo dell'importo di 245 miliardi di cui lire 153 miliardi per il 1994 e lire 92 miliardi per il 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32;

Considerato che il predetto art. 6 prevede che le quote spettanti alle regioni a statuto ordinario sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;

Vista la relazione prot. n. 376 AG46 in data 14 febbraio 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con la quale sono stati proposti alla Conferenza Stato-regioni i criteri di riparto del F.N.T. 1995, confluito nel fondo comune regionale, conformi a quelli proposti dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome con nota prot. n. 229/A3 del 1° marzo 1993 per il triennio 1993-1995, stabiliti con decreto Trasporti-Tesoro 24 aprile 1993, n. 969, nonché i criteri di riparto dei fondi di riequilibrio per gli anni 1994 e 1995, stabiliti in attuazione della menzionata legge 17 febbraio 1993, n. 32;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, per effetto del quale all'art. 2, tra l'altro, è operata una riduzione del 5% dello stanziamento iscritto sul capitolo 5926 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro;

Considerato che i criteri di ripartizione del F.N.T. si basano sulla parametrazione di quattro classi di dati e precisamente dati territoriali, economici, aziendali e dati relativi ad aree metropolitane;

Considerato che, in conformità a quanto proposto dai presidenti delle regioni e delle province autonome con la stessa nota 229/A3 del 1° marzo 1993, si è ritenuto di correggere l'applicazione di detti criteri anche per l'anno 1995 con la previsione di un fondo di solidarietà a carico delle regioni che nell'anno 1993 hanno ottenuto un incremento della rispettiva quota rispetto alle assegnazioni dell'anno 1992 ed in favore di quelle la cui quota viene ridotta rispetto allo stesso anno 1992 così come evidenziato nelle colonne 3 e 5 della tabella *A* formante parte integrante del presente decreto, nonché del fondo di riequilibrio di lire 92 miliardi per l'anno 1995, come risulta alla colonna 7 della tabella *A* e del fondo di riequilibrio di lire 153 miliardi per l'anno 1994, come evidenziato alla colonna 13 della tabella *B* formante parte integrante del presente decreto;

Tenuto conto che dall'applicazione dei criteri suesposti, corretti dal fondo di solidarietà e dai fondi di riequilibrio 1994 e 1995, il fondo nazionale trasporti 1995, già confluito nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è come risulta alla colonna 20 della tabella *C* formante parte integrante del predetto decreto;

Tenuto conto, altresì, della riduzione del 5% operata in virtù dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, come evidenziato alla colonna 22 della tabella *C*, per cui il fondo nazionale trasporti 1995 risulta così ripartito:

Regione	(× 1000)
Abruzzo	103.457.134
Basilicata	58.826.105
Calabria	135.945.766
Campania	587.406.523
Emilia-Romagna	355.235.852
Lazio	855.359.638
Liguria	236.599.501
Lombardia	902.618.328
Marche	111.240.427
Molise	28.425.849
Piemonte	415.649.706
Puglia	291.485.532
Toscana	339.099.209
Umbria	68.582.957
Veneto	381.667.473
Totale . . .	4.871.600.000

Sentita la Conferenza Stato-regioni la quale ha espresso parere favorevole alla proposta anzi citata, come da verbale della seduta in data 2 marzo 1995;

Decreta:

Sono approvati i criteri e le modalità di riparto, illustrati nelle premesse, del fondo nazionale trasporti 1995, già confluito nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dei fondi di riequilibrio relativi agli anni 1994 e 1995, criteri in base ai quali le quote regionali risultano assegnate secondo quanto indicato nelle premesse ed evidenziato nella colonna 22 della tabella *C* dianzi citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1995

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
CARAVALE

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

TAB A

REGIONI	1995 Quote teoriche		Fondo solidarietà Regioni		Attribuzione Fondo solidarietà		Ripartizione Fondo riequilibrio		Totale ripartizione FNT 1995 col.(1 −3+5+7)	
	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ABRUZZO	111.146.846	2,2762	2.244.600	3,87	0	0,00	0	0,00	108.902.246	2,19
BASILICATA	63.244.616	1,2952	1.322.400	2,28	0	0,00	0	0,00	61.922.216	1,25
CALABRIA	145.913.806	2,9882	2.813.000	4,85	0	0,00	0	0,00	143.100.806	2,88
CAMPANIA	564.631.056	11,5632	0	0,00	10.277.600	17,72	16.302.400	17,72	591.211.056	11,88
EMILIA R.	382.690.476	7,8372	8.758.000	15,10	0	0,00	0	0,00	373.932.476	7,52
LAZIO	693.884.066	14,2102	0	0,00	39.527.000	68,15	62.698.000	68,15	796.109.066	16,00
LIGURIA	221.600.306	4,5382	0	0,00	5.254.800	9,06	8.335.200	9,06	235.190.306	4,73
LOMBARDIA	934.762.456	19,1432	0	0,00	2.940.600	5,07	4.664.400	5,07	942.367.456	18,94
MARCHE	119.838.586	2,4542	2.743.400	4,73	0	0,00	0	0,00	117.095.186	2,35
MOLISE	30.577.346	0,6262	655.400	1,13	0	0,00	0	0,00	29.921.946	0,60
PIEMONTE	449.636.406	9,2082	12.110.400	20,88	0	0,00	0	0,00	437.526.006	8,79
PUGLIA	313.351.876	6,4172	6.525.000	11,25	0	0,00	0	0,00	306.826.876	6,17
TOSCANA	366.185.936	7,4992	9.239.400	15,93	0	0,00	0	0,00	356.946.536	7,17
UMBRIA	73.938.386	1,5142	1.745.800	3,01	0	0,00	0	0,00	72.192.586	1,45
VENETO	411.597.836	8,4292	9.842.600	16,97	0	0,00	0	0,00	401.755.236	8,08
TOTALE (*)	4.883.000.000	100	58.000.000	100	58.000.000	100	92.000.000	100	4.975.000.000	100

(*) £. 5.128 MLD – £. 245 MLD (Fondo Riequilibrio 1994 e 1995) = £. 4.883 MLD

TAB. B

REGIONI	1994				
	FNT L.538/93 Finanziaria 1994		Fondo di riequilibrio	FNT più fondo riequilibrio col.11+col.13	
	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	valore assoluto (000 di lire)	%
	11	12	13	14	15
ABRUZZO	104.684.268	2,20	0	104.684.268	2,13
BASILICATA	59.491.728	1,25	0	59.491.728	1,21
CALABRIA	137.653.348	2,89	0	137.653.348	2,80
CAMPANIA	568.059.248	11,92	27.111.600	595.170.848	12,10
EMILIA R.	358.717.208	7,53	0	358.717.208	7,30
LAZIO	743.079.428	15,60	104.269.500	847.348.928	17,23
LIGURIA	224.988.048	4,72	13.861.800	238.849.848	4,86
LOMBARDIA	916.899.948	19,25	7.757.100	924.657.048	18,81
MARCHE	112.329.988	2,36	0	112.329.988	2,28
MOLISE	28.736.068	0,60	0	28.736.068	0,58
PIEMONTE	418.425.048	8,78	0	418.425.048	8,51
PUGLIA	294.802.908	6,19	0	294.802.908	6,00
TOSCANA	341.809.788	7,17	0	341.809.788	6,95
UMBRIA	69.216.788	1,45	0	69.216.788	1,41
VENETO	385.106.188	8,08	0	385.106.188	7,83
TOTALE	4.764.000.000	100	153.000.000	4.917.000.000	100

TAB C

REGIONI	(*) FNT 1995 (col. 9 tab. a)		Fondo di Riequilibrio 1994 (col. 13 tab. b)		TOTALE		IMPORTI RIDOTTI DEL 5% ex D.L. 41/95	
	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%	valore assoluto (000 di lire)	%
	16	17	18	19	20	21	22	23
ABRUZZO	108.902.246	2,19	0	0,00	108.902.246	2,12	103.457.134	2,12
BASILICATA	61.922.216	1,25	0	0,00	61.922.216	1,21	58.826.105	1,21
CALABRIA	143.100.806	2,88	0	0,00	143.100.806	2,79	135.945.766	2,79
CAMPANIA	591.211.056	11,88	27.111.600	17,72	618.322.656	12,06	587.406.523	12,06
EMILIA R.	373.932.476	7,52	0	0,00	373.932.476	7,29	355.235.852	7,29
LAZIO	796.109.066	16,00	104.269.500	68,15	900.378.566	17,56	855.359.638	17,56
LIGURIA	235.190,306	4,73	13.861.800	9,06	249.052.106	4,86	236.599.501	4,86
LOMBARDIA	942.367.456	18,94	7.757.100	5,07	950.124.556	18,53	902.618.328	18,53
MARCHE	117.095.186	2,35	0	0,00	117.095.186	2,28	111.240.427	2,28
MOLISE	29.921.946	0,60	0	0,00	29.921.946	0,58	28.425.849	0,58
PIEMONTE	437.526.006	8,79	0	0,00	437.526.006	8,53	415.649.706	8,53
PUGLIA	306.826.876	6,17	0	0,00	306.826.876	5,98	291.485.532	5,98
TOSCANA	356.946.536	7,17	0	0,00	356.946.536	6,96	339.099.209	6,96
UMBRIA	72.192.586	1,45	0	0,00	72.192.586	1,41	68.582.957	1,41
VENETO	401.755.236	8,08	0	0,00	401.755.236	7,84	381.667.473	7,84
		100,00						
TOTALE	4.975.000.000	100	153.000.000	100	5.128.000.000	100	4.871.600.000	100

(*) Comprensivo di Fondo di solidarieta' e riequilibrio 1995.

95A2904

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 maggio 1995.

Rimozione di un amministratore dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Paolo Barbieri è stato eletto sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994;

Visto che a carico del predetto amministratore, con numerosi rapporti all'autorità giudiziaria, sono state ipotizzate varie fattispecie delittuose di rilevanza penale, che evidenziano una gestione della cosa pubblica svincolata dal rispetto dei fondamentali canoni della legalità;

Considerato che detto comportamento si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo amministratore è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Paolo Barbieri nella citata carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Paolo Barbieri dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Paolo Barbieri è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro).

Roma, 6 maggio 1995

Il Ministro: BRANCACCIO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Paolo Barbieri è stato eletto sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro) nelle consultazioni amministrative del 12 giugno 1994.

Accertamenti compiuti dai competenti organi, concretatisi in numerosi rapporti all'autorità giudiziaria, ipotizzano fattispecie delittuose di rilevanza penale, che evidenziano una gestione spregiudicata della cosa pubblica, svincolata dal rispetto delle fondamentali regole giuridiche e finalizzata al perseguimento di interessi di tipo affaristico, tale da delegittimare l'organo investito della rappresentanza popolare.

Significativa al riguardo è la vicenda del piano di lottizzazione, non conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica, destinato a procurare un ingiusto e notevole vantaggio patrimoniale ad una ditta di costruzioni, con sede in Sant'Onofrio, facente capo, tra gli altri, a personaggi legati al sig. Paolo Barbieri da vincoli di parentela e affinità.

Per tale vicenda, per la quale sono in corso anche indagini di natura patrimoniale, sono state ipotizzate a carico del predetto sindaco diverse fattispecie di reato che vanno dalla falsità ideologica commessa nella veste di pubblico ufficiale, all'abuso continuato e aggravato d'ufficio ed alla tentata concussione.

Il comportamento di detto amministratore e la sua attuale posizione penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di sindaco.

La permanenza, inoltre, del sig. Paolo Barbieri nella carica di sindaco rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Catanzaro, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro).

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Paolo Barbieri dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di sindaco del comune di Sant'Onofrio (Catanzaro).

Roma, 27 aprile 1995

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
SORGE

95A2923

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 maggio 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cebin, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Cebin con sede in Milano quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1982 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.r.l. Cebin dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Visto il provvedimento in data 15 febbraio 1994 con il quale il commissario è stato autorizzato ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla S.r.l. Cebin;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1995 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Cebin e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cebin con sede in Milano di cui alle premesse.

Art. 2.

Il commissario dott. Enrico Baldazzi provvederà ai sensi dell'art. 2456 del codice civile a presentare la richiesta della cancellazione della società Cebin dal registro delle imprese e a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2924

DECRETO 12 maggio 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Eurobio, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Eurobio con sede in Brescia quale società collegata con la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1982 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.r.l. Eurobio dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Visto il proprio provvedimento in data 15 luglio 1985 con il quale è autorizzato lo spostamento a Milano della sede legale di tutte le società del gruppo Liquigas in amministrazione straordinaria;

Visto il provvedimento in data 23 maggio 1994 con il quale il commissario è stato autorizzato ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla S.r.l. Eurobio;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1995 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Eurobio e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Eurobio con sede in Milano di cui alle premesse.

Art. 2

Il commissario dott. Enrico Baldazzi provvederà ai sensi dell'art. 2456 del codice civile a presentare la richiesta di cancellazione della società Eurobio dal registro delle imprese e a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2925

DECRETO 12 maggio 1995.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Edilproget, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 12 maggio 1980 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Edilproget, con sede in Brescia, quale società collegato con la S.p.a. Liquichimica Augusta;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1982 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma predisposto per la S.r.l. Edilproget dal commissario dott. Enrico Baldazzi;

Visto il proprio provvedimento in data 15 luglio 1985 con il quale è stato autorizzato lo spostamento a Milano della sede legale di tutte le società del gruppo Liquigas in amministrazione straordinaria

Visto il provvedimento in data 23 maggio 1994 con il quale il commissario è stato autorizzato ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare a depositare presso la cancelleria del tribunale di Milano il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla S.r.l. Edilproget;

Vista l'istanza in data 28 febbraio 1995 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Edilproget e venga autorizzata la presentazione della richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 213 della legge fallimentare è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Edilproget con sede in Milano di cui alle premesse.

Art. 2.

Il commissario dott. Enrico Baldazzi provvederà ai sensi dell'art. 2456 del codice civile a presentare la richiesta di cancellazione della società Edilproget dal registro delle imprese e a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1995

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

95A2926

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 marzo 1995.

Revoca del finanziamento degli interventi nell'ambito dei programmi triennali di sviluppo nel Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali di attuazione.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 415/1992, recante modifiche alla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con il quale è stato disposto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della previsione di un sistema di intervento nelle aree depresse nel territorio nazionale;

Visto altresì l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, come modificato dalla legge di conversione n. 493 del 4 dicembre 1993;

Ritenuto necessario procedere alla revoca del finanziamento di seguito specificato e per il quale le procedure di appalto non erano in corso alla data del 30 novembre 1993;

Avendo già provveduto a comunicare alla regione l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 415/1992 convertito in legge n. 488 e della legge n. 241/1990;

Delibera:

È revocato, nell'ambito dei programi triennali di sviluppo del Mezzogiorno e dei conseguenti piani annuali d'attuazione, il finanziamento a suo tempo disposto dal CIPE a favore del comune di Giugliano — per la realizzazione della «Riqualificazione ambientale e risanamento idraulico e igienico sanitario del bacino dell'alveo dei Camaldoli — canalizzazione affluenti» per un totale di L. 21.696.000.000di cui già erogate L. 1.085.000.000.

Ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 19 dicembre 1992, n. 488 «le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla programmazione per il finanziamento di interventi previsti dal presente decreto, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati».

Roma, 13 marzo 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 4 maggio 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 55

95A2906

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 maggio 1995.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane, adottato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994. (Deliberazione n. 9219).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della citata legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare, l'art. 20, commi 1 e 2, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori, approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visti, in particolare: l'art. 14, in cui sono indicati gli ordini eseguibili in apertura; gli articoli 19 e 25, in cui sono indicate le modalità di esecuzione delle proposte; l'art. 22, comma 4, in cui viene regolato il passaggio di un titolo dalla fase di preapertura alla fase di negoziazione continua in condizioni di indeterminabilità del prezzo di apertura; l'art. 25, in cui sono descritte le modalità di esecuzione automatica delle negoziazioni da parte del sistema;

Ritenuto opportuno modificare le suddette disposizioni del regolamento n. 8221/1994 al fine di agevolare la conclusione dei contratti da parte degli operatori e introdurre una nuova modalità di esecuzione delle proposte che consenta di specificare la data di validità delle stesse;

Delibera:

Il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori approvato con delibera n. 8221 del 12 luglio 1994 è modificato ed integrato come segue:

1. L'art. 14, comma 1, è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli ordini per esecuzione in apertura possono essere impartiti:

a) "al prezzo di apertura" (ordini senza limite di prezzo);

b) "con limite di prezzo", con le eventuali altre istruzioni indicate dal committente.».

2. L'art. 19 è sostituito dal seguente:

«*1.* Durante il periodo di preapertura gli operatori possono immettere esclusivamente proposte riflettenti ordini:

a) "al prezzo di apertura". Il sistema assegna dinamicamente a tali proposte il prezzo al quale queste avrebbero le maggiori possibilità di essere soddisfatte.

È consentito specificare le seguenti modalità di esecuzione delle proposte:

"esegui o cancella"; la proposta viene eseguita, anche parzialmente, dal sistema per la quantità disponibile in apertura; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;

"valido fino a data specificata"; la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorità temporale originaria, per la quantità ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non può comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Il giorno successivo a quello dell'immissione la proposta viene convertita in una proposta con limite di prezzo pari a quello di apertura del giorno di immissione ovvero, nel caso di cui all'art. 22, comma 4, con il limite di prezzo di cui all'art. 22, comma 5. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della società emittente il titolo cui le stesse sono riferite;

b) "con limite di prezzo"; è consentito specificare, oltre alla modalità "esegui o cancella" prevista alla let- *c)*, le seguenti modalità di esecuzione delle proposte:

"valido sino a orario ..."; la proposta resta visualizzata nel sistema fino all'orario indicato;

"valido fino a data specificata": la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorità temporale originaria, per la quantità ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non puo comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della società emittente il titolo cui le stesse sono riferite;».

3. L'art. 22, comma 4, è sostituito dal seguente:

«*4.* Qualora le proposte di negoziazione presenti in domanda ed in offerta non consentano la conclusione dei contratti, il sistema provvederà a trasferire le proposte stesse direttamente alla fase di negoziazione continua.».

4. All'art. 25, comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:

«6) "valido fino a data specificata": la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorità temporale originaria, per la quantità ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non può comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della società emittente il titolo cui le stesse sono riferite;».

5. All'art. 25, comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«3) valido fino a data specificata": la proposta permane nel sistema, mantenendo la priorità temporale originaria, per la quantità ineseguita, fino alla data di scadenza specificata al momento dell'immissione che non può comunque eccedere trenta giorni a partire dall'immissione stessa. Il giorno successivo a quello dell'immissione la proposta viene convertita in una proposta con limite di prezzo pari a quello che essa aveva al termine delle contrattazioni del giorno precedente. Le proposte sono cancellate automaticamente dal sistema qualora il loro prezzo ecceda i limiti percentuali stabiliti dalla Consob ovvero in occasione dell'esecuzione di operazioni sul capitale della società emittente il titolo cui le stesse sono riferite;».

6. All'art. 25, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*4.* Tramite apposita funzione di "cross order" il sistema consente ad uno stesso operatore di immettere una proposta e di abbinarla automaticamente ad un'altra proposta o ad un'applicazione di segno contrario di pari quantità da lui immessa contestualmente alla prima, alle seguenti condizioni:

a) le proposte e le applicazioni devono riflettere esclusivamente ordini di committenti;

b) il prezzo di esecuzione deve essere specificato al momento dell'immissione ed essere compreso tra il prezzo della migliore proposta in compera e quello della migliore proposta in vendita, estremi esclusi.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob ed entrerà in vigore il 29 maggio 1995.

Essa sarà altresì inviata al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Milano, 15 maggio 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

95A2931

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 19 maggio 1995, n. 37739.

Art. 11 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123 - Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive.

Alle imprese interessate
All'ABI
All'ASSILEA
All'ASSIREME
Agli istituti di credito convenzionati
Alle società di leasing convenzionate
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con l'art. 11 del decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123, vengono stabilite nuove modalità per l'erogazione dei contributi in conto capitale e in conto canoni nonché per l'acquisto di servizi reali, a favore delle iniziative inserite nell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

Allo scopo di precisarne le modalità operative di applicazione, si ritiene necessario emanare la presente circolare.

A) *Ambito di applicazione.*

Le modalità di erogazione previste dall'art. 11 del decreto-legge n. 123/1995 si applicano a tutte le iniziative inserite nel citato elenco, il cui stato di avanzamento della spesa, ivi indicato, risulti non inferiore al 75% del suo costo complessivo. L'erogazione è effettuata successivamente all'emanazione del provvedimento di concessione dei contributi. Tali modalità si applicano anche alle iniziative inserite nel predetto elenco per le quali è stata già richiesta l'erogazione del contributo secondo la previgente normativa.

B) *Modalità di erogazione.*

L'erogazione del contributo in conto capitale, in conto canoni o per l'acquisto di servizi reali è disposta sulla base delle disponibilità finanziarie e con riferimento alla posizione occupata dalle iniziative nell'elenco, secondo le quote indicate al comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge n. 123/1995 e che vengono di seguito specificate:

a) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto elenco con uno stato di avanzamento del 100 per cento la quota è pari al 90 per cento del contributo concesso;

b) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello stato di avanzamento medesimo;

c) per le iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi per l'acquisto di servizi reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.

Per quanto riguarda le iniziative di acquisto servizi reali di cui al punto *c)*, l'erogazione è effettuata al netto della ritenuta d'acconto del 4% di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le erogazioni sono disposte con ordinativo di pagamento cumulativo a favore degli istituti di credito e delle società di leasing istruttori. Il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato trasmette agli istituti di credito e alle società di leasing l'elenco delle iniziative beneficiarie dell'erogazione di cui all'ordinativo medesimo.

Le erogazioni sono effettuate su appositi conti correnti bancari, intestati agli istituti di credito e alle società di leasing convenzionati e recanti la specifica intestazione: «Erogazioni ex art. 11 del decreto-legge n. 123/1995».

A tale scopo gli istituti di credito e le società di leasing provvedono a trasmettere a questo Ministero - D.G.P.I. - Settore ragioneria-Bilancio - Via del Giorgione, 2B - 00147 Roma, gli estremi dei citati conti correnti entro il 31 maggio 1995.

Gli istituti di credito e le società di leasing provvedono a chiedere tempestivamente alle ditte beneficiarie del contributo la seguente documentazione:

certificato di vigenza aggiornato, rilasciato dalla cancelleria del tribunale da cui risulti l'inesistenza di procedure concorsuali a carico della ditta (ivi compresa l'amministrazione controllata o straordinaria) ovvero, nel caso di ditta individuale, certificato di iscrizione al Registro ditte rilasciato dalla camera di commercio;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria con la quale, con riferimento all'iniziativa ammessa a contributo (individuata con l'indicazione del numero di progetto e degli estremi del decreto di concessione), si attesti la sussistenza di tutti i requisiti per l'erogazione del contributo. Nella medesima dichiarazione è attestato inoltre che le spese cui l'erogazione si riferisce non riguardano il completamento di iniziative a suo tempo deliberate dai soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante l'esistenza o meno di cessioni di credito o procure all'incasso notificate a questo Ministero nelle forme di legge e relative ai contributi concessi (dichiarazione non necessaria per le operazioni di locazione finanziaria).

Qualora siano state effettuate cessioni o procure, anche se già notificate, le imprese interessate devono fornire agli istituti di credito istruttori gli atti relativi alle cessioni o procure medesime. In tal caso gli istituti di credito provvedono ad accreditare l'importo del contributo a favore del cessionario o del procuratore. Nel caso in cui il cessionario o procuratore sia soggetto non convenzionato con questo Ministero per l'istruttoria delle pratiche di agevolazione finanziaria, l'istituto di credito acquisisce, prima dell'accreditamento, la certificazione antimafia ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni, rilasciata nei confronti del predetto cessionario o procuratore.

Con l'attestazione di cui al secondo alinea l'impresa conferma il rispetto di tutte le prescrizioni previste per l'erogazione del contributo anche se non espressamente indicate nel provvedimento di concessione, quali, ad esempio, la disponibilità per i periodi minimi prescritti degli immobili in cui viene svolta l'attività produttiva, la compartecipazione all'investimento con mezzi propri in misura non inferiore al 30 per cento del suo costo e la regolarità edilizia ed urbanistica delle opere.

Gli istituti di credito e le società di leasing, verificata la regolarità e la completezza della documentazione di cui sopra, provvedono immediatamente all'accreditamento dei contributi con valuta alla data di incasso del mandato cumulativo e ne danno comunicazione tempestiva ai beneficiari, trasmettendo all'ufficio di questo Ministero, sopra indicato, gli ordini di accreditamento. Sono fatte salve comunque le disposizioni previste dalle vigenti convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria.

Decorsi centoventi giorni dalla richiesta alle imprese della predetta documentazione senza che questa sia completa o regolare, gli istituti di credito e le società di leasing provvedono alla restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi pari al T.U.S. vigente alla data dell'erogazione, mediante versamento al cap. 3594 - capo XVIII - Ministero industria, commercio ed artigianato, tramite la Tesoreria provinciale, specificandone la causale e gli estremi di identificazione delle iniziative agevolate per le quali il contributo è restituito.

Gli istituti di credito e le società di leasing, nel trasmettere la relativa quietanza di versamento, comunicano a questo Ministero e alla impresa interessata i motivi del mancato accreditamento del contributo. In tale circostanza continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di erogazione dei contributi ai sensi della legge n. 64/1986.

C) *Obblighi dell'impresa beneficiaria:*

Entro il termine perentorio di novanta giorni dall'avvenuto accreditamento del contributo all'impresa, questa deve presentare all'istituto di credito o alla società di leasing l'ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa per l'erogazione delle agevolazioni finanziarie ai sensi della legge n. 64/1986, relativamente alle quote di contributo di cui al punto *B)*, ivi compresa quella specificatamente indicata nei decreti di concessione ovvero indicata dagli enti istruttori nelle comunicazioni trasmesse per la formazione dell'elenco di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 32/1995 convertito con legge n. 104/1995.

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, gli istituti di credito e le società di leasing ne danno immediata comunicazione a questo Ministero, specificando le inadempienze della ditta.

Questo Ministero dispone di conseguenza il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi pari al tasso di riferimento vigente alla data del decreto di concessione e calcolati per il periodo intercorrente fra la data di accreditamento e la data di restituzione.

D) *Ulteriori adempimenti enti istruttori.*

Entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno gli istituti di credito e le società di leasing trasmettono al Ministero una dettagliata rendicontazione (riferita al 31 dicembre e al 30 giugno precedenti) sull'utilizzo delle somme erogate, specificando fra l'altro:

gli importi dei contributi accreditati alle imprese per i quali queste ultime abbiano esibito la documentazione di cui al precedente punto C);

gli importi dei contributi non accreditati alle imprese e restituiti per decorrenza del termine di centoventi giorni di cui al punto B);

gli importi dei contributi non ancora accreditati alle imprese per i quali non risulta decorso detto termine;

gli importi dei contributi accreditati alle imprese da recuperare per decorrenza del termine di novanta giorni di cui al punto C).

La documentazione di cui al punto C), acquisita entro il termine di novanta giorni, deve essere trasmessa a questo Ministero con le seguenti modalità:

per le iniziative che beneficiano del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni per leasing di impianti, al momento della richiesta di erogazione successiva a quella di cui sopra, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti convenzioni in ordine alla trasmissione della documentazione di spesa;

per iniziative che beneficiano del contributo in conto canoni per leasing di macchinari e per le iniziative di acquisto servizi reali, nonché per quelle di leasing di impianti con stato di avanzamento della spesa al 100 per cento, immediatamente dopo la trasmissione della stessa da parte della ditta beneficiaria.

Resta fermo l'obbligo per gli istituti di credito e le società di leasing di comunicare tempestivamente qualsiasi notizia rilevante ai fini del mantenimento delle agevolazioni concesse a favore delle imprese beneficiarie, nonché in ordine ad eventuali variazioni di denominazione sociale della ditta o comunque di titolarità dei beni agevolati o del contratto di locazione finanziaria.

E) *Erogazione delle ulteriori quote di contributo.*

Per l'erogazione delle eventuali quote di contributo successive a quelle di cui al precedente punto B) continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di cui alla legge n. 64/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Rimangono inoltre confermate le disposizioni vigenti in materia di accertamenti finali sulla realizzazione delle iniziative agevolate, ed in particolare quelle prescritte dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 32/1995 per i progetti di investimento di importo inferiore a tre miliardi di lire, da effettuarsi sulla base delle risultanze istruttorie e della relazione finale degli istituti di credito e società di leasing, nonché sulla base delle dichiarazioni rese dalle imprese interessate secondo le modalità di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 marzo 1994.

Si evidenzia infine che le nuove modalità di erogazione dei contributi introdotte dall'art. 11 del decreto-legge n. 123/1995 non riducono la responsabilità delle ditte beneficiarie in ordine agli impegni generalmente assunti contestualmente alla concessione dei benefici finanziari, ed in particolare:

l'obbligo a non distogliere dall'uso previsto, senza specifica autorizzazione di questo Ministero i beni agevolati per i periodi minimi di utilizzo prescritti;

l'obbligo a comunicare l'avvenuta domanda o concessione di agevolazioni finanziarie statali, regionali o comunitarie;

l'obbligo ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi;

l'obbligo ad osservare le eventuali norme settoriali, anche comunitarie, e quelle per la salvaguardia ambientale.

Il direttore generale
della produzione industriale
AMMASSARI

95A2908

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 18 marzo 1995, n. 559/C.30137.10173.A (1).

Art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualificazione giuridica delle guardie venatorie volontarie. Parere del Consiglio di Stato n. 2296/94 del 29 agosto 1994.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Ai questori della Repubblica

Ai dirigenti delle zone polizia di frontiera

e, per conoscenza:

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Ai commissari del Governo nella regione a statuto ordinario

Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta

Alla direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri

Al comando generale della Guardia di finanza

Questo Ministero, con circolare n. 559/C.-15942.10173 (1) del 4 febbraio 1993, ha manifestato l'avviso che le guardie volontarie venatorie, individuate dall'art. 27, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, rivestano esclusivamente la qualifica di guardia giurata e non anche quella di agente di polizia giudiziaria.

Poiché in ordine a tale orientamento si sono registrate interpretazioni di segno diverso secondo le quali la qualità di agente di polizia giudiziaria si estenderebbe anche alle menzionate guardie volontarie, si è ritenuto opportuno sottoporre la questione al vaglio del Consiglio di Stato.

L'Alto consesso, con il parere n. 2296/94 del 29 agosto 1994, ha rilevato preliminarmente che l'art. 27 della legge n. 157/1992 demanda l'espletamento della vigilanza venatoria alle seguenti categorie di operatori:

a) gli «agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni», qualificati dalla stessa norma come «agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza»;

b) le «guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 771».

Inoltre la stessa vigilanza è affidata come compito aggiuntivo, agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri, alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, ricordato che l'art. 27 della legge n. 157/1992 subordina lo svolgimento delle funzioni di guardia venatoria volontaria da parte dei soggetti indicati *sub b)* alla circostanza che agli stessi sia stata concessa, ai sensi delle vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di P.S., la nomina a guardia volontaria giurata.

Per altro l'art. 28 della legge n. 157/1992, conferisce poteri e compiti diversi agli addetti alla vigilanza venatoria, a seconda della qualità giuridica da essi rivestita. Accanto a potestà comuni a tutti i soggetti chiamati a svolgere l'attività di sorveglianza in parola, il legislatore ha previsto poteri che, per la loro particolare natura, competono esclusivamente agli operatori che rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Dal quadro normativo così riassunto emerge che la vigilanza sulla caccia viene demandata ad una ampia congerie di operatori, alcuni con funzioni di polizia giudiziaria e, quindi, con più ampi poteri, altri, privi di tali funzioni, e pertanto con poteri più circoscritti.

Ciò posto, il Consiglio di Stato, venendo ad esaminare più da vicino le problematiche rappresentate, ha rilevato che l'individuazione delle categorie di soggetti a cui compete la qualifica di agente di polizia giudiziaria deve essere rivolta esclusivamente sulla base della legislazione speciale operante nella materia.

A tal fine, di particolare rilievo è apparsa la circostanza che — come si è già detto — alcuni poteri di indagine, accertamento e contestazione delle infrazioni sono esercitate da operatori che, per espressa disposizione di legge, non hanno la qualifica di agente di polizia giudiziaria (art. 28, commi 1 e 5, della legge n. 157/1992).

Al contrario, non è apparsa determinante la considerazione che i compiti di vigilanza sono in astratto riportabili all'ampia categoria delle funzioni di polizia giudiziaria elencate dall'art. 55 del c.p.p. Infatti «è la legge speciale che espressamente, attribuendo quei compiti anche a chi non ha la qualità di agente di polizia giudiziaria, esclude la rilevanza, ai fini di tale qualificazione, della circostanza che alcuni di tali compiti possano astrattamente ricomprendersi nell'art. 55 del c.p.p.».

A tale rilievo di carattere generale l'Alto consesso ha soggiunto argomenti desunti dalla lettera del più volte ricordato art. 27 della legge n. 157/1992.

Tale norma mentre riconosce la qualità di agente di polizia giudiziaria di dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, non contiene un'analoga previsione a favore delle guardie venatorie volontarie, per le quali è prevista soltanto la concessione della qualifica di guardia giurata giuste le vigenti disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Alla luce di tali considerazioni il Consiglio di Stato ha concluso che non sussistono i presupposti giuridici perché possa essere attribuita alle guardie volontarie venatorie, previste dall'art. 27, lettera *b)*, della legge n. 157/1992, la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Da ciò discende che a tale categoria di operatori compete soltanto la qualifica di guardia giurata ed i relativi poteri analiticamente individuati dai commi 1 e 5 dell'art. 28 della menzionata legge n. 157/1992.

Sulle indicazioni soprariportate, delle quali si provvederà a dare la massima pubblicità attraverso la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i signori prefetti di voler richiamare l'attenzione anche dei sindaci dei comuni delle rispettive province.

Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Il Ministro: BRANCACCIO

95A2907

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quinta seduta comune, giovedì 1° giugno 1995, alle ore quindici, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

95A2991

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 4 maggio 1995 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur ai signori:

Valeri Karassev, console della Federazione Russa a Genova;

Anghel Constantin, console generale di Romania a Milano;

Ibrahim A. Jerbi, console generale della Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista a Milano;

Sotyi Adelaide in Santamarina, console onorario della Repubblica di Ungheria a Palermo.

95A2897

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 18 aprile 1995 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

assistente della Polizia di Stato Piero Di Coste, 3 giugno 1994 - Torino. «Con generoso slancio si prodigava, insieme ad alcuni colleghi, per distoglіere da un gesto inconsulto un uomo, in procinto di gettarsi da un cornicione, riuscendo poi con prontezza ad afferrare per il braccio lo sventurato ed a trarlo in salvo»;

vice sovrintendente della Polizia di Stato Andrea Clemente, 14 agosto 1994 - Sassonia Di Fano (Pesaro). «Libero dal servizio accorreva, a bordo di una piccola imbarcazione, in soccorso di tre persone in procinto di annegare, riuscendo a raggiungere i malcapitati ed a trarli in salvo a riva»;

assistente della Polizia di Stato Claudio Ciliberti, agente scelto della Polizia di Stato Roberto Vegano, agente della Polizia di Stato Flavia Cecot, agente della Polizia di Stato Alberto Giuseppe Ponzio, agente della Polizia di Stato Elvis De Pasquale e agente della Polizia di Stato Giorgio Bisi, 9 novembre 1994. - Torino. «Con generoso slancio, accorreva in aiuto di un uomo che stava sprofondando nel fango sulla riva del Po e, raggiuntolo attraverso una rudimentale passerella, insieme ad altri colleghi riusciva, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo»;

assistente capo della Polizia di Stato Giuseppe Spoto e agente scelto della Polizia di Stato Francesco Cirrone, 19-26-27 agosto 1994 - San Giuliano (Trapani). «Addetto al servizio di assistenza dei bagnanti di un centro balneare, con generoso slancio reiterava i propri interventi di salvataggio a nuoto, traendo in salvo a riva diverse persone in balia delle onde»;

agente scelto della Polizia di Stato Santo Bologna, 8 luglio 1993 - Lido di Avola (Siracusa). «Con generoso slancio, si tuffava in aiuto di un collega impegnato nella difficile opera di salvataggio di sette ragazzi in balia delle onde contribuendo, insieme ad altro animoso, a riportarli in salvo a riva»;

agente della Polizia di Stato Roberto Accaputo, 8 luglio 1993 - Lido di Avola (Siracusa). «Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di tre ragazze in balia delle onde riuscendo, anche con l'aiuto dei vigili del fuoco, a trarle in salvo a riva»;

guardia giurata Antonio Dugo, 8 luglio 1993 - Lido di Avola (Siracusa). «Con generoso slancio, si tuffava in aiuto di due appartenenti alla Polizia di Stato impegnati nella difficile opera di salvataggio di sette ragazzi in balia delle onde, contribuendo a riportarli in salvo a riva»;

vice sovrintendente della Polizia di Stato Carmine Sessa, 17 giugno 1993 - Cividale del Friuli (Udine). «Con generoso slancio, accorreva in soccorso di un uomo che aveva rischiato di annegare nelle acque del fiume ed era stato tratto in salvo da un collega, provvedendo a praticargli prontamente la respirazione artificiale»;

capo squadra dei Vigili del fuoco Antonio Russo, vigile del fuoco Paolo Caricchia e vigile del fuoco Tommaso Cicatiello, 8 aprile 1994 - Napoli. «Con generoso slancio ed alto senso del dovere, insieme a due colleghi si calava in una voragine provocata dal crollo di un edificio e, individuate le persone rimastevi sepolte, riusciva a trarle in salvo»;

maresciallo capo dei Carabinieri Biagio D'Amato, 6 gennaio 1994 - Rosciano (Pesaro). «Libero dal servizio, interveniva sul luogo di un incidente stradale in soccorso di un giovane motociclista che presentava segni evidenti di soffocamento, riuscendo a vincere la resistenza delle mandibole serrate ed a ripristinare le funzioni respiratorie del malcapitato»;

appuntato dei Carabinieri Federico Comelli, 13 marzo 1994 - Verona. «Con grande coraggio e generoso altruismo si sporgeva dal pilone di un ponte e, rimanendo in precario equilibrio, afferrava per il polso una giovane donna che, in preda a crisi depressiva, si era lasciata cadere nel vuoto ed era stata trattenuta dal proprio superiore. Vintane la tenace resistenza fisica riusciva, poi, unitamente a quest'ultimo, a trarla in salvo»;

brigadiere dei Carabinieri Salvatore Mela, 15 ottobre 1994 - Apecchio (Pesaro). «Intervenuto, insieme a due subalterni, in un edificio in cui si era verificata una fuga di gas, provvedeva a farlo evacuare e a disattivare i generatori dell'energia elettrica. Chiudeva, poi, la valvola della bombola che aveva provocato la dispersione, scongiurando così più gravi conseguenze»;

carabiniere Amedeo Polverini e carabiniere Francesco Scaletti, 15 ottobre 1994 - Apecchio (Pesaro). «Intervenuto, insieme ad un superiore, in un edificio in cui si era verificata una fuga di gas, provvedeva a farlo evacuare e a disattivare i generatori dell'energia elettrica. Chiudeva, poi, la valvola della bombola che aveva provocato la dispersione, scongiurando così più gravi conseguenze»;

appuntato dei Carabinieri Riccardo Filotto, 16 settembre 1993 - Cinisello Balsamo (Milano). «Nel corso di servizio predisposto per la cattura di una banda di falsari, aggredito da individui armati che cercavano di rapinargli un'ingente somma destinata all'acquisto simulato di dollari falsi, opponeva tenace resistenza alle minacce di morte, consentendo ad altri colleghi di intervenire e arrestare tre dei malviventi»;

sig. Umberto Papi e sig. Dante Paggi, 13 ottobre 1994 - Verceia (Sondrio). «Con pronta determinazione e generoso slancio raggiungeva, a bordo di una piccola imbarcazione, un elicottero precipitato in un lago riuscendo, insieme ad altro animoso, a trarre in salvo tre persone»;

sergente «Np» Germano Giangrande e sottocapo «Np» Simone Donati, 6 ottobre 1994 - Lido di Spina (Ferrara). «Con generoso slancio, si tuffava in soccorso di tre turisti in procinto di annegare nel mare in tempesta e dopo reiterati sforzi riusciva, insieme ad un collega, a trarre in salvo uno di essi»;

appuntato dei Carabinieri Luigi Infantozzi, 13 maggio 1994 - Napoli, parco Virgiliano. «Con grande coraggio si calava con una fune in uno strapiombo roccioso sul mare, in aiuto di un giovane precipitatovi nel vano tentativo di salvare il fratello suicida, riuscendo a raggiungere il malcapitato ed a trarlo in salvo»;

carabiniere Sergio D'Agnano, 23 giugno 1994 - Lonate Pozzolo (Varese). «Libero dal servizio, con generoso altruismo si immergeva nelle limacciose e profonde acque di un fiume in soccorso di un giovane in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati e rischiosi tentativi, a trarlo in salvo a riva»;

capitano s.p.e. della Guardia di finanza Enrico Maria Patti, 19 agosto 1994 - Marina di Curinga (Catanzaro). «Con generoso slancio si tuffava nel mare in tempesta in aiuto di un uomo in procinto di annegare e dopo reiterati tentativi riusciva, insieme al proprio subalterno, a trarlo in salvo a riva»;

finanziere di mare Teodoro Paternoster, 19 agosto 1994 - Marina di Curinga (Catanzaro). «Con generoso slancio si tuffava nel mare in tempesta in aiuto di un uomo in procinto di annegare e dopo reiterati tentativi riusciva, insieme al proprio superiore, a trarlo in salvo a riva»;

brigadiere della Guardia di finanza Corrado Scirocchi, appuntato della Guardia di finanza Giuliano Ferrara, finanziere Danilo Bianchi, finanziere Luca Ciuffetelli e finanziere Nicola Semeraro, 23 febbraio 1989 - Napoli. «Con generoso slancio si prodigava, unitamente ad altri militari, nel tentativo di trarre in salvo una donna che si era gettata in mare a scopo suicida ma, nonostante i reiterati sforzi, doveva desistere a causa delle acque agitate»;

vigile del fuoco Pietro Cafasso, vigile del fuoco Gino Collalti, vigile del fuoco Virgilio Calvanese, vigile del fuoco Luciano Mangini, vigile del fuoco Maurizio Zunino, vigile del fuoco Roberto Cappelli e vigile del fuoco Daniele Deferrari, 23 settembre 1993 - Genova. «Componente di una squadra dei Vigili del fuoco, nel corso di una violenta alluvione interveniva, con generoso slancio ed alto senso del dovere, in soccorso di alcune persone rimaste intrappolate nei locali di un esercizio commerciale invaso dalle acque riuscendo, dopo lunghe ore di frenetico lavoro, a trarla in salvo»;

agente scelto del Corpo della polizia penitenziaria Tommaso Castulli, 23 settembre 1993 - Genova. «Nel corso di un nubifragio si addentrava, con generoso slancio, nei locali di una scuola materna invasa dalle acque del fiume Polcevera, riuscendo a trarre in salvo alcuni bambini in difficoltà»;

C c. (c.p.) Aleardo Maria Cingolani, capo np 1ª cl. «sc» Antonio Riccardo, 2° capo np/ms Giovanni Olivo np/ms Armando Scida e np Giuseppe Vittimberga, 27 marzo 1994 - Viserbella di Rimini (Forlì). «Componente l'equipaggio di una motovedetta, si prodigava in soccorso di alcune imbarcazioni in difficoltà a causa di una tempesta riuscendo, con coraggio e perizia marinaresca, a ricondurla nel porto»;

assistente della Polizia di Stato Orazio Cioffi e agente scelto della Polizia di Stato Angelo Bocchino, 25 giugno 1993 - Cervinara (Avellino). «Con generoso slancio si introduceva in un appartamento in fiamme riuscendo, insieme ad un collega, a raggiungere il proprietario, ormai esanime, ed a trarlo in salvo all'esterno, ove gli prestava i primi soccorsi»;

maresciallo c p Nicola Ciuffreda, np/pn Gianluca Grottola e np Libero Rella, 11 luglio 1993 - Mattinata (Foggia). «Incurante delle avverse condizioni meteomarine, accorreva in aiuto di alcuni bagnanti in difficoltà riuscendo, insieme a due colleghi, a trarli in salvo a riva».

95A2918

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1994 sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare:

Medaglie d'oro «alla memoria»

Maggiore a.a.r.n.s. pilota in s.p.e. Amedeo Parmeggiani, nato a Bologna l'8 aprile 1918 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «A capo di una missione di trasporto aereo e capo equipaggio di un velivolo da trasporto, nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, interveniva in difesa dei suoi uomini protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti. Preso in ostaggio e fatto oggetto di nuove continue violenze, veniva barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Capitano a.a.r.n.n. pilota in s.p.e. Giorgio Gonelli, nato a Ferrara il 29 aprile 1930 e deceduto a Kindu l'11 aprile 1961. «Capo equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, coadiuvava il capo missione nella difesa degli uomini protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti in lotta. Preso in ostaggio e fatto oggetto di nuove continue violenze, veniva barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione del popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Tenente medico c.s.a. in s.p.e. Francesco Paolo Remotti, nato a Roma il 28 luglio 1932 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Ufficiale medico incaricato dell'assistenza sanitaria al personale militare impiegato nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, al fine di verificare le condizioni sanitarie in cui operavano gli equipaggi di volo, chiedeva ed otteneva di partecipare ad una missione di trasporto aereo, pur consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sottotenente pilota complemento Onorio De Luca, nato a Treppo Grande (Udine) il 3 aprile 1936 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Secondo pilota di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sottotenente pilota complemento Giulio Garbati, nato a Roma il 10 maggio 1939 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Secondo pilota di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la

neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Maresciallo 3ª cl. motorista in s.p. Filippo Di Giovanni, nato a Palermo il 7 marzo 1919 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Maresciallo 3ª cl. motorista in s.p. Nazareno Quadrumani, nato a Montefalco (Perugia) il 3 dicembre 1919 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sergente maggiore montatore in s.p. Silvestro Possenti, nato a Fabriano (Ancona) il 18 febbraio 1921 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sergente maggiore montatore in s.p. Nicola Stigliani, nato a Potenza il 31 maggio 1931 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sergente maggiore elettromeccanico di bordo Armando Fausto Fabi, nato a Giuliano di Roma (Frosinone) il 23 ottobre 1931 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sergente marconista operatore Francesco Paga, nato a Pietrelcina (Benevento) il 2 aprile 1930 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sergente marconista operatore Antonio Mamone, nato a Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) il 30 settembre 1933 e deceduto a Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

Sergente elettromeccanico di bordo Martano Marcacci, nato a Collesalvetti (Livorno) il 16 luglio 1934 e deceduto Kindu l'11 novembre 1961. «Membro dell'equipaggio di un velivolo impegnato in una missione di trasporto aereo nel quadro della partecipazione italiana all'intervento di intermediazione delle Forze dell'O.N.U. nell'ex-Congo, consapevole dei pericoli cui andava incontro, ma fiducioso nei simboli dell'Organismo internazionale e convinto della necessità di anteporre la costruzione della nascente nazione all'incolumità personale, sopraffatto da un'orda di soldati sfuggiti al controllo delle forze regolari, percosso gravemente sotto la minaccia delle armi, pur protestando la nazionalità italiana e la neutralità delle parti, preso in ostaggio, veniva fatto oggetto di continue nuove violenze e barbaramente trucidato, offrendo la propria vita per la pacificazione dei popoli e destando vivissima commozione nel mondo intero. Luminoso esempio di estrema abnegazione e di silenzioso coraggio fino al martirio». — Kindu, 11 novembre 1961.

95A2916

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096

Si pubblica l'elenco delle domande presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in applicazione dell'art. 8, primo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1973, n. 1065:

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Agricol Seed Co. (PTY) Ltd. - Brackenfell - (Napoli)	*Lupino azzurro*	Stevens
Agripro - Mission - Kansas - USA	*Erba medica*	AP 8950 (Nemagone) AP 9160
Agritrading S.r.l. - Milano	*Mais da granella*	Atlan AT 551 AT 561 AT 562
Almo S.p.a. - Mortara (Pavia)	*Riso*	Condor Fenis Ibis Vega Visir
Asgrow Seed Company - Kalamazoo - USA	*Cece*	Alì Visir
	Fagiolo nano	Elfo
	Girasole	AS 5107 AS 5110 AS 5208
	Indivia scarola	Luna
	Mais da granella	A 531 A 541 A 551 A 552 A 553 A 561 A 562 A 571 A 572
	Soia	A 2012 AI 1353 AP 2247 WR 2347
Aurelio Galletti - San Daniele Po (Cremona)	*Mais da granella*	Torrazzo
Aurora S.p.a. - Adria (Rovigo)	*Barbabietola da zucchero*	Adria Spazia
Barenbrug Holland BV - Oosterhout - NL	*Festuca ovina*	Bardur
Bertone Sementi S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria)	*Riso*	Bastia
Betaseed Inc. - Shakopee - Minnesota - USA	*Barbabietola da zucchero*	America
Callahan Enterprises, Inc. - Westfield - Indiana - USA	*Soia*	Viky

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Caussade Semences - Caussade - F	*Girasole*	Adria
	Mais da granella	Naudi
Ciba Geigy S p a. - Origgio (Varese)	*Mais da granella*	Abete Ginko Miura Pioppo Platano Quercia Supra
Cirio Ricerche S c p a - Piana di Monte Verna (Caserta)	*Pomodoro*	Appio Avana Domiziano Pelato d'Angri Pompeo Provvido San Marzano Magis
Conase - Ravenna	*Erba medica*	Rosa (Conase)
Consorzio Provinciale per la Valorizzazione delle Produzioni Agricole «Mario Neri - Imola (Bologna)	*Patata*	Sibylla Teodora
Coop de Pau - Lescar - F	*Mais da granella*	Adulis Alfaris Antaris Basilis Biaris Castelis Colombis Excellis Nogueris Pacifis Seramis Simpatis Superis Tecnis
Coopsementi S.r l - Sossano (Vicenza)	*Mais da granella*	Balsi Como
Crosbyton Int. Seeds - Crosbyton - Texas - USA	*Ibridi di sorgo X erba sudanese*	GW 9410G
	Sorgo	5770
Custom Farm Seeds - Momence - Illinois - USA	*Mais da granella*	Valonia
D.J. Van Der Have B V. - AA Kapelle - NL	*Barbabietola da zucchero*	Ariel Nettuno Plutone
	Girasole	Isogone Poker
	Mais da granella	Pharaon Valid Valore Vaunt Virile
Danisco A/S - Maribo Seed Div. - Copenhagen - DK	*Barbabietola da zucchero*	Canaria Capri Creta Domingo

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Dekalb Genetics Corporation - Dekalb - USA	*Girasole*	S 579 S 580 S 586 S 587 S 588 S 590
	Mais da granella	DI 5106 DI 5109 DI 5112 DI 5113A DI 5113B DI 5113C DI 5114A DI 5114B DI 5114C DI 5115A DI 5115B DI 5116A DI 5116B DI 5121 PP 4607 PP 4609 PP 4644
	Soia	EX 413 EX 418
Delitzsch Pflanzenzucht GMBH - Bergen - DE	*Barbabietola da zucchero*	Scelto Serio Trono
E.N.E.A. - Dipartimento Agrobiotecnologie - Unità di Progetto Sementi e Vivaismo - Roma	*Cece*	Otello Pascià
Ente Nazionale Risi - Milano	*Riso*	Cistella
Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia - Gorizia	*Soia*	Casa
ETS Laboulet Andrè - Montelimar Cedex - F	*Mais da granella*	Gavial
Eugen Seed di Pivatelli Riccardo - Casaleone (Verona)	*Melone*	Galileo Giotto Tazio
	Pomodoro	Kimera
Eurogen S.r.l. - Piazza Armerina (Enna)	*Girasole*	Calagen Solegen
Ereiherr Von Moreau Saatzucht GMBH - Motzing - DE	*Mais da granella*	Venus
G.K.I. Gabonatermesztesi Kutatointest - Szeged - HU	*Girasole*	Madras
G.V.M. S.p.a - Treviso	*Soia*	Francesca
George Warner Seed Co., Inc. - Hereford - Texas - USA	*Sorgo*	EM 5403
Giovanni Marchetti - Arborio (Vicenza)	*Riso*	Zeus

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Golden Harvest/J.C. Robinson - Waterloo - Nebraska - USA	*Mais da granella*	GH 9541 GH 9542 GH 9544 GH 9551 GH 9552 GH 9553 GH 9571 GH 9572 GH 9573 GH 9574 GH 9581 GH 9582 GH 9591 GH 9592
H.J.J. Hegge - Ulrum - NL	*Patata*	Tigra
Hilleshog - NK S.p.a. - Madignano (Cremona)	*Mais da granella*	NX 5105 NX 6315 NX 7035 NX 7145 NX 7255 NX 7365
Hilleshog AB - Landskrona - SE	*Barbabietola da zucchero*	HM 1256 HM 1257
Hilleshog NK - Fenouillet - F	*Girasole*	NX 12339 NX 12532
	Mais da granella	NX 2605 NX 2705 NX 4342WX NX 4434
	Sorgo	NX 144W NX 155W
Holden's Foundation Seeds Inc - Williamsburg - Iowa - USA	*Mais da granella*	Capulco Cavalo Napoli Onix Serpico Sofia Tedi Tempio
Hubner Seed Co. Inc. - West Lebanon - Indiana - USA	*Mais da granella*	XP 1104 XP 9540 XP 9550 XP 9560 XP 9570
Ici Seeds Inc. - Slater - Iowa 50244 - USA	*Mais da granella*	Gubbio Lugo
Institut National de la recherche Agronomique (I.N.R.A.) - Paris - F	*Erba medica*	Melissa
Institute for Breeding and Production of Field Crops - Zagreb	*Mais da granella*	Pola
Institutul de Cercetari Pentru Cereale si Plante Tehnice - Eundulea - RO	*Girasole*	Duna - Ro 2193 Romina - Ro 2216
Interdor - Orgerus - F	*Girasole*	Cristina Pampa
Interdor Iberica - Zaragoza - E	*Girasole*	Amador Primador

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Interstate Seed Co - Fargo - North Dakota - USA	*Girasole*	Lotus (Van Der Have)
ISI Sementi S.p.a - Fidenza (Parma)	*Cipolla*	Kira Sunray
	Melone	Amadeus Miras
	Peperone	Kent
	Pomodoro	Dylan Talavera
Istituto di Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee - Università degli studi di Pisa - Pisa	*Girasole*	Benvenuto
Istituto Sperimentale per l'Orticoltura - Pontecagnano Faiano (Salerno)	*Pomodoro*	Acasto 89-148 Argo 89-089
Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma	*Mais da granella*	FMB 5-95-1 FMB 5-95-2 FMB 5-95-3 FMB 6-95-1 FMB 6-95-2 FMB 6-95-3 FMB 6-95-4 FMB 7-95-1 FMB 7-95-2 FMB 7-95-3 FMB 7-95-4
Istituto Sperimentale per le Colture Foraggere - Lodi (Milano)	*Trifoglio persico*	Rusty
Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna	*Fagiolo nano*	Meraviglia
	Lino	Claudia Credo
	Pisello	Perla
J. Biemond/Veredelingsbedrijf D. - Biemond B.V. - Eenrum - NL	*Patata*	Fabula
Kopeisol S.A. - Sevilla - E	*Girasole*	Kips 95 1 Kips 95 2 Kips 95 3 Kipsarg 1 Kipsarg 2 Kipsrom Kipsturk Kipsung 101 Kipsung 102 Kipsung 103 Kipsvern
Kuhn & Co. - Vlijmen - NL	*Barbabietola da zucchero*	Brillante Gioiello Radiante Smeraldo
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht Aktiegesellschaft Vorm. Rabbethge & Gieseke - Hannover - DE	*Mais da granella*	KX 5551 KX 5552 KX 5553 KX 5554 KX 5561 KX 5562 KX 5563 KX 5564 KX 5565 KX 5571 KX 5572
Limagrain Genetics B.V. - Scheemda - NL	*Erba medica*	Carmen Express L-Msa 313

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Limagrain Genetics Grandes Cultures S A. - Riom Cedex - F	*Girasole*	L-HA 245/04 L-HA 344/03 L-HA 345/07 Monosun 140
	Mais da granella	L-ZM 345/18 L-ZM 345/19 L-ZM 545/50 L-ZM 545/52 L-ZM 545/53 L-ZM 545/54 L-ZM 645/02 L-ZM 654/01 L-ZM 654/04 L-ZM 654/06 L-ZM 745/02 L-ZM 745/03
Lugano Leonardo S.r.l. - Tortona (Alessandria)	*Riso*	Bravo Dora Flipper Oscar
Maisadour - Mont de Marsan Cedex - F	*Girasole*	Masson Mazur
	Mais da granella	Cathia Pilpa
Maraldi Daniele - Cesena (Forlì)	*Cipolla*	Primo Blanco
Maribo Espana S.A. - Madrid - E	*Girasole*	Faro Hermes Milano Monaco Nimes
MBS Inc. - Ames - Iowa - USA	*Soia*	Altima
Mycogen Corporation - San Diego - California - USA	*Girasole*	MYH 933505 MYH 952508 MYH 953506 MYH 953507 MYH 953509 MYH 954510
	Mais da granella	MYZ 952702 MYZ 952703 MYZ 953701 MYZ 954401 MYZ 955402 MYZ 955403 MYZ 956001 MYZ 956404 MYZ 956405 MYZ 957002 MYZ 957406
Northrup King Co. - Minneapolis - Minnesota - USA	*Mais da granella*	NX 6613 NX 7793
	Soia	NX 9412 NX 9515 NX 9523
Ontozesi Kutato Intezet - Szarvas - HU	*Erba medica*	Victoria
	Festuca Arundinacea	Strand
	Fienarola dei prati	Szarvas
	Loglio perenne o loietto inglese	Pazsit
	Trifoglio pratense (Violetto)	Diana (Guanieri)

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Orsem Hybrides - Chateaudun Cedex - F	*Mais da granella*	Cameo Mirabo Simbolo Superbo
Orsetti Seeds Co. Inc. - Hollister - California - USA	*Pomodoro*	Halley Speedy
P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard - Lundsgaard - DE	*Colza*	America Bolero
	Facelia	Amerigo
	Lupino azzurro	Elida (PHP - 2/92) Rosalin (PHP - 1/92)
	Loglio d'Italia	PHP-SI-7 Sansibar (PHP-SI-5 Turbo (PHP-BS-19)
	Ravizzone	Jupiter
	Trifoglio persico	Carthago
Padovani Gian Antonio - Gaiba (Rovigo)	*Erba medica*	Padana
Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa - USA	*Erba medica*	Magistral Premial
	Girasole	Acostil Farmil Grinil Lucil Lympil Olremil Olsavil Oltoril Skiril
	Mais da granella	Adriana Alborea Ambrosia Arianna Armonia Assoluta Calibra Donella Extra Federica Fenicia Glacia Ilaria Jessica Kelada Leticia Lustra Michela Monica Olivia Orietta Perfetta Plura Resista Tinta Vigorosa Xaviera Ynessa
	Soia	Albir Nestir Romir
	Sorgo	Capitol Cosmosol Doricol

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Romagnoli S.p.a (Bologna)	*Patata*	Suberba
Rustica Prograin Genetiques - Mondonville - F	*Girasole*	Alaric Allie Altona
	Sorgo	Aubrac Morvan
S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi - Cesena (Forlì)	*Cipolla*	Sasso
S.I.S. Società Italiana Sementi - Bologna	*Mais da granella*	Arancio
	Riso	Cobra
SA.PI.SE. - Vercelli	*Riso*	Giove Marte Mercurio Venere
Sativa Soc. Coop. a r.l - Cesena (Forlì)	*Melanzana*	Beatrice
	Zucchino	Amerigo
Seed Tec International - Woodland - California - USA	*Girasole*	Cordiale Ornella
Semences Cargill - Peyrehorade - F	*Girasole*	Deltasol Jolisol
	Mais da granella	SC 651 SC 751 SC 851 SC 852 SC 853 SC 854 SC 951 SC 952
Semences Nickerson S.A. - Longuè-Jumelle - F	*Mais da granella*	SN 9451 SN 9551 SN 9561 SN 9562
Sementi Dotto S.p.a. - Mortegliano (Udine)	*Zucchino*	Circeo Tevere
Semundo Italia S.r.l. - Busseto (Parma)	*Girasole*	Athena Aurora
	Mais da granella	SI 95601 SI 95701
Semundo Italia S.r.l e Fred Gutwein & Sons, Inc. - Francesville - Indiana USA	*Mais da granella*	SI 95501
Semundo Italia S.r.l. - Semundo Saatzucht GMBH - Siemenstrasse 43-D 2084 - Reilingen I - Busseto (Parma)	*Mais da granella*	SD 95201 SD 95202
Sivam S.p.a. - Casalpusterlengo (Milano)	*Mais da granella*	Sivam 571
Società Produttori Sementi Verona S.r.l. - Colognola ai Colli (Verona)	*Soia*	Silvana (prod. Verona) Susan
Specialty Grains Inc. - Bloomington - Illinois - USA	*Mais da granella*	Curtis
Stefanoni Clara - Motta di Livenza (Treviso)	*Mais da granella*	Biella Certosa Corvara Folgaria Forcella

Costitutore dichiarato	Denominazione specie	Denominazione varietà
Stet En Slot Export B.V. - Emmeloord - NL	*Patata*	Columbus Donald
Sunseeds Division of Westseeds, Inc. - Parma	*Cipolla*	Vaquero
	Melone	Ribatejo 123 Sunre 7031 Sunre 7034 Sunre 7055 Sunre 7057 Sunre 7061
	Pomodoro	Alexis Casa del Sol Rebecca Susanna
The Minnesota Agricultural Experiment Station - St. Paul - Minnesota - USA	*Soia*	Faribault
Tomen America Inc. - Buffalo Grove - Illinois - USA	*Mais da granella*	Meton
Trisler Seed Farms Inc. - Fairmount - Illinois - USA	*Mais da granella*	Madrid Manila Oviedo
Triumph Seed Co. - Ralls - Texas 79357 - USA	*Girasole*	Carla-TRX 1430 Marta-TRX 418
	Mais da granella	Fattori Ligabue
Union des Cooperatives Agricoles des Semences de Provence - Arles - F	*Sorgo*	Arex 0016 2354 9151
Venturoli Sementi - Pianoro (Bologna)	*Girasole*	Ranger
	Mais da granella	Alan Daniel Gregory James Marvin
Verneuil Recherche - Verneuil L'Etang - F	*Girasole*	Medicis Scala Tamir
	Mais da granella	Gardian Jason Milpa Mitli Pueblo Quezal Travis
Wiffels Hybrids, Inc. - Atkinson - Illinois - USA	*Mais da granella*	Blave Furetto Kana Leone Martora Smilla Zulu
Zanandrea Lino - Vicenza	*Loglio d'Italia*	Barby Ivan
	Loglio perenne o Loietto inglese	Pier
Calcagno Fortunato - Roma	*Cece*	Etna Vulcano

95A2917

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 203/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «FLEBS CREMA» (tubo da 40 g).

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla Società Farmila Farmaceutici Milano S.p.a. nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento M.I. n. 204/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «ESTRADERM TTS 25», «ESTRADERM 50» ed «ESTRADERM 100» sistemi transdermici.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese).

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità e malumore conseguenti. Prevenzione dell'accelerata perdita ossea postmenopausale, particolarmente in donne con menopausa indotta chirurgicamente. Nelle pazienti con utero intatto l'estrogeno deve essere sempre associato ad un trattamento sequenziale con progestinici.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento M.I. n. 205/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «ESTROCLIM 25», «ESTROCLIM 50» ed «ESTROCLIM 100» sistemi terapeutici transdermici.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, Roma.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente, come ad esempio: vampate di calore, disturbi del sonno, atrofia urogenitale, instabilità e malumore conseguenti. Prevenzione dell'accelerata perdita ossea postmenopausale, particolarmente in donne con menopausa indotta chirurgicamente. Nelle pazienti con utero intatto l'estrogeno deve essere sempre associato ad un trattamento sequenziale con progestinici.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 206/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «EPREX» soluzione sterile per uso iniettabile: 1 fiala ed 1 flacone × 1 ml 2000 U/ml; 1 fiala ed 1 flacone × 1 ml 4000 U/ml; 1 fiala ed 1 flacone × 1 ml 10000 U/ml.

Titolare A.I.C.: Cilag-AG - Schaffausen - Svizzera, rappresentata in Italia dalla Janssen-Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

EPREX può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito ca. 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini); o 2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Di conseguenza, la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è: «Medicinale vendibile al pubblico solamente su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 207/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «GLOBUREN» soluzione sterile per uso iniettabile: 1 fiala ed 1 flacone × ml 1 da 2000 U/ml; 1 fiala ed 1 flacone × ml 1 da 4000 U/ml; 1 fiala ed 1 flacone × ml 1 da 10000 U/ml.

Titolare A.I.C.: Cilag GmbH di Sulzbach (Germania), rappresentata in Italia dalla società Dompé Biotec S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Lucia, 4.

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

GLOBUREN può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito ca. 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini); o 2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Di conseguenza, la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è: «Medicinale vendibile al pubblico solamente su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 208/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «EPOXITIN» soluzione sterile iniettabile: 1 fiala ed 1 flacone × ml 1 2000 U/ml; 1 fiala ed 1 flacone × ml 1 4000 U/ml; 1 fiala ed 1 flacone × ml 1 10000 U/ml.

Titolare A.I.C.: Cilag Francia S. a r.l. - Levallois Perret - Francia, rappresentata in Italia dalla società Cilag Farmaceutici S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano).

Modifiche apportate: estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficienza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

EPOXITIN può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito ca. 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini); o 2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

Di conseguenza, la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è: «Medicinale vendibile al pubblico solamente su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. 210/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «NISKEMIL» 40 compresse da 10 mg, 20 compresse da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifica apportata: produttore: tutte le fasi della produzione della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate presso l'officina Bracco S.p.a. sita in via E. Folli, 50 Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 212/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «ERIL» 1 flacone liof. × g 2 + 1 fiala solv., uso im.

Titolare A.I.C.: Foletto S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Comacchio (Ferrara), via Cavour, 11.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli in corso di fabbricazione nonché l'etichettatura del flaconcino di liofilizzato sono ora effettuati anche dalla società Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 213/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «EMOKLAR» 10 fiale-sir. × 0,2 ml da UI 5000, 10 fiale-sir × 0,5 ml da UI 12500.

Titolare A.I.C.: Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14.

Modifica apportata: produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via F. Testi, 330.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 214/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «TRIXILAN» nelle forme e confezioni: 8 capsule × mg 500; flac. × ml 100 di gran. per sospensione.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004.

Modifica apportata: produttore: la produzione ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società La.Fa.Re. Laboratorio farmaceutico reggiano S.r.l. nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), mentre i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 218/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «TRISOLAREN» 28 confetti 5 mg, 50 confetti 5 mg.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 15, Milano.

Modifica apportata: produttore: la produzione del semilavorato (miscelazione, impasto essiccamento, compressione, confettura) e relativi controlli in corso di fabbricazione sono effettuate anche dalla società Agips farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Genova via F. Nullo 23

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 219/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «OXSORALEN» 30 capsule 10 mg.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Gran Sasso, 15, Milano.

Modifica apportata: produttore: la produzione del semilavorato (miscelazione, impasto essiccamento, opercolatura e relativi controlli in corso di fabbricazione) sono effettuate anche dalla società Agips farmaceutici S.r.l. nello stabilimento sito in Genova, via F. Nullo, 23.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 220/1995 del 2 maggio 1995

Specialità medicinale: «ZOFRAN» 6 compresse 4 mg, 6 compresse 8 mg.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via Fleming, 2.

Modifica apportata: produttore: le operazioni di controllo della specialità medicinale indicata in oggetto sono effettuate anche presso l'officina consortile di S. Polo di Torrile str. Asolana km 11 (Parma).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 309/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «IALUGEN PLUS» nelle preparazioni e confezioni:

tubo da gr 25 di crema;

A.I.C. n. 028440016 (in base 10) 0V3XGJ (in base 32) - scatola da 15 garze medicate;

A.I.C. n. 028440028 (in base 10) 0V3XGW (in base 32).

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «CONNETTIVINA PLUS».

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A codice fiscale 00204260285.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Numeri A.I.C.:

tubo da gr 25 di crema, A.I.C. n. 028440030 (in base 10) 0V3XGY (in base 32);

scatola da 15 garze medicate, A.I.C. n. 028440042 (in base 10) 0V3XHB (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dalla denominazione e dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 311/1995 del 27 aprile 1995

Specialità medicinale: «C-TARD» (vitamina C) nella preparazione e confezione: 20 capsule da 500 mg.

A.I.C. n. 021115011 (in base 10) 0N4D43 (in base 32) è apportata la seguente modifica:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Witehall Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale 00735010159.

La specialità medicinale continua ad essere prodotta e controllata dalla Società Eurand International S.p.a. nello stabilimento sito in Cinisello Balsamo (Milano), con esecuzione del confezionamento sia da parte della Società S.I.I.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio, ove già veniva effettuato, sia da parte della Società Wyeth S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Numeri A.I.C.: 20 capsule da 500 mg, A.I.C. n. 021115035 (in base 10) 0N4D4V (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2912

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Decreto n. 63 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBI-VAC IB MULTI+G+ND» vaccino inattivato contro la bronchite infettiva (tipo Massachusetts e D274), la malattia di Gumboro e la pseudopeste aviare (ND = Newcastle Disease).

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia s.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, Via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (500 ml) numero di A.I.C. 100275015.

Composizione: ogni flacone contiene per dose/pollo (0,5 ml): il virus della bronchite infettiva ceppo M41 che induce non meno di 4,0 $\log_2$ unità VN; il virus della bronchite infettiva ceppo D274 che induce non meno di 4,0 $\log_2$ unità VN; il virus della malattia di Gumboro D78 che induce non meno di 12,5 $\log_2$ unità VN; il virus della pseudopeste aviare ceppo Clone 30 che contiene non meno di 50 unità PD_{50}.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino viene raccomandato per la vaccinazione booster dei riproduttori per la profilassi contro i sierotipi Massachusetts e D207/274 (e relativi sierotipi) della bronchite infettiva, da usarsi nelle aree dove prevalgono i sierotipi di bronchite infettiva che risultano coperti dai ceppi vaccinali e per la profilassi contro la pseudopeste aviare e per la vaccinazione booster dei riproduttori per l'immunizzazione contro il virus della malattia di Gumboro allo scopo di proteggere la progenie degli animali vaccinati contro la malattia di Gumboro mediante gli anticorpi materni per almeno le prime settimane di vita. Nelle zone in cui non sono presenti sierotipi varianti della bronchite infettiva, può essere utilizzato un vaccino NOBI-VAC contenente soltanto il ceppo sierotipo Massachusetts come componente IB.

Nelle zone in cui sono prevalenti i sierotipi varianti di IB, si dovrà usare un vaccino NOBI-VAC che includa i ceppi varianti della IB.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 64 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «RABBITVAX RHINO» vaccino inattivato adsorbito in idrossido di alluminio contro le affezioni respiratorie del coniglio sostenute da pasteurella multocida e bordetella bronchiseptica, scatola 1 flacone da 50 ml e scatola 1 flacone da 100 ml.

Titolare A.I.C.: IVAZ s.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 codice fiscale 10980450158.

Produttore: la produzione ed il confezionamento saranno effettuati presso l'officina farmaceutica I.S.B.I. Istituto di Sviluppo Biologico Italiano s.p.a. di Noventa Padovana (Padova) con effettuazione delle operazioni di controllo sul prodotto finito presso l'officina farmaceutica I.S.B.I. s.p.a. sita in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola 1 flacone da 50 ml (100 dosi) n. di A.I.C. 100110016;

scatola 1 flacone da 100 ml (200 dosi) n. di A.I.C. 100110028.

Composizione: per ogni dose (0,5 ml):

colture stabulogene inattivate di bordetella bronchiseptica $10x10^9$ UFC, pasteurella multocida tipo A $7x10^9$ UFC, pasteurella multocida tipo D $7x10^9$ UFC;

altri componenti: idrossido di alluminio, sodio etilmercurio tiosalicilato, tampone fosfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato nella profilassi delle affezioni respiratorie sostenute da pasteurella multocida e bordetella bronchiseptica del coniglio.

Tempo di attesa: 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 65 del 9 maggio 1995

Premiscela per alimenti medicamentosi «APRALAN G 100 PREMIX».

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia s.p.a., con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci 731/733 - codice fiscale 00426150488.

Produttore: la ditta estera Dista Products Ltd, Fleming Road, Liverpool (Inghilterra).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 kg numero di A.I.C. PM00006/01;

sacco da 25 kg numero di A.I.C. PM00006/02.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: apramicina 100g/kg (come apramicina solfato);

altri componenti: olio di soia raffinato, farina vegetale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Tempi di attesa:

sospendere la somministrazione 14 giorni prima della macellazione quando utilizzato al dosaggio di 200 ppm per 7 giorni;

sospendere la somministrazione 21 giorni prima della macellazione quando utilizzato al dosaggio di 100 ppm per 21 giorni.

Validità: 36 mesi.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento ed il controllo delle enteriti causate da ceppi di eschirichia coli o associate a microorganismi sensibili all'apramicina.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 66 del 9 maggio 1995

Medicinale veterinario prefabbricato «Calcio, Magnesio, Fosforo e Vitamina B12» flacone da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana - A.F.I. con sede legale e fiscale in Sumirago (Varese), via A. de Gasperi 47 - codice fiscale 00718850159.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nel proprio stabilimento sito in Sumirago (Varese).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 500 ml numero di A.I.C. 100364013.

Composizione: 500 ml di soluzione contengono:

principi attivi: calcio gluconato g 100,0, magnesio gluconato g 25,0, fosforilcolammina g 25,0, cianocobalamina (vitamina B12) mg 15,0;

altri componenti: sodio tartrato neutro, acido borico, alcool benzilico, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: paraplegie ante e post-partum, rachitismi, osteomalacia, acetonemia, emorragie, collasso circolatorio e puerperale, intossicazioni da altre patologie similari.

Tempo di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Decreto n. 67 del 9 maggio 1995

Medicinale veterinario prefabbricato «GLUCOSATA + METIONINA 30%» soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Azienda Farmaceutica Italiana s.r.l., con sede legale e fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi 47 - codice fiscale 00718850159.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sumirago (Varese);

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.: flacone da 500 ml numero di A.I.C. 100325012.

Composizione: per 500 ml: glucosio monoidrato, acetilmetionina, sodio glicerofosfato, inositolo, fenolo, sodio m.bisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: energetico, disintossicante epatico e reidratante.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 68 del 9 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «ESTROTEK» (Cloprostenolo) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Azienda Terapeutica Italiana A.T.I. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 (codice fiscale n. 00416510287).

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml n. A.I.C. 100322027;

scatola da 5 flaconi da 20 ml n. A.I.C. 100322041.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: Principio attivo: cloprostenolo 250 mcg.; Eccipienti: alcool, acido citrico, clorocresolo, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: bovine/bufale: induzione dell'estro, sincronizzazione degli estri, interruzione della gravidanza, espulsione del feto mummificato, induzione del parto, metropatie post-partum, disfunzioni ovariche. Ovi/caprini: sincronizzazione degli estri nella stagione riproduttiva, induzione degli estri in stagione anestrale, induzione del parto/espulsione di feti morti. Scrofe: induzione del parto. Cavalle: induzione dell'estro, pianificazione della fecondazione, induzione del parto, morte fetale, disfunzioni ovariche.

Tempi di attesa:

carni: 24 ore;

latte: nessuno.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 69 del 9 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «TRIVACTON 6» vaccino trivalente, inattivato.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux di Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla Società Pierzoo Rhone Merieux S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1 (codice fiscale n. 05995030151).

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 5 ml n. A.I.C. 100273010;

flacone da 50 ml n. A.I.C. 100273046.

Composizione: 1 ml di vaccino contiene:

principi attivi:

Escherichia coli 0:101, contiene l'antigene K99, qb per ottenere nella cavia un indice di siero conversione di almeno 0,9 log 10;

Escherichia coli 0:117, contenente l'antigene Y;

Escherichia coli 0:78, contenente l'antigene 31A;

Escherichia coli 0:101, contenente l'antigene F41;

Rotavirus bovino inattivato qb per ottenere nella cavia un titolo in anticorpi IHA di almeno 2,0 log 10;

Coronavirus bovino inattivato (ceppo INRA) qb per ottenere nella cavia titolo in anticorpi SN di almeno 1,5 log 10.

Eccipienti: mercurotiolato sodico, formaldeide libera, saponina, idrossido d'alluminio, soluzione di cloruro di sodio 0,15 m. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: bovini. Prevenzione delle affezioni neonatali da Escherichia coli, rotavirus e coronavirus dei vitelli attraverso la vaccinazione della vacca gestante.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 70 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «CUNIVAX MEV» vaccino inattivato contro la malattia emorragica del coniglio.

Titolare A.I.C.: IVAZ S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola 1 flacone da 50 ml (50 dosi), n. di A.I.C. 100173018.

Composizione: per ogni dose (1 ml):

virus della malattia emorragica virale purificato ed inattivato UHA 1:2048;

altri componenti: idrossido di alluminio, sodio etilmercurio tiosalicilato, tampone fosfato, formaldeide libera (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione dei conigli da carne e da riproduzione contro la malattia emorragica virale del coniglio.

Tempo di attesa: 30 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione della ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 71 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBI-VAC MULTI+ ND+EDS» vaccino inattivato contro la bronchite infettiva (tipo Massachusetts e D 274), la pseudopeste aviare e l'E.D.S. '76, flacone da 1000 dosi.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate a numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (500 ml), numero di A.I.C. 100328018.

Composizione: ogni flacone per dose/pollo (0,5 ml) contiene: virus della bronchite infettiva inattivato (tipo Massachusetts) che induce non meno di 4^2 log unità VN; virus della bronchite infettiva inattivato (tipo D274) che induce non meno di 4^2 log unità VN; virus della pseudopeste aviare inattivato che contiene non meno di 50 unità PD_{50}; virus dell'E.D.S. '76 (ceppo B014) inattivato che induce non meno di 6,5 unità HI.

Indicazioni terapeutiche: il vaccino viene raccomandato per la vaccinazione booster delle ovaiole e dei riproduttori per la profilassi contro la bronchite infettiva (nelle aree dove prevalgono i tipi di bronchite infettiva che risultano coperti dai ceppi vaccinali) e contro la pseudopeste aviare e l'EDS '76.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: nulli.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinario in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 72 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «BIO MAREK R» vaccino vivo congelato contro la malattia di Marek del pollo (ceppo CVI-988/Rispens), fiale da 1000 dosi.

Titolare A.I.C.: Bioteke S.r.l., via Vittor Pisani, 16, Milano, codice fiscale 10980460157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: fiala da 1000 dosi con annesso flacone di diluente da 200 ml, numero di A.I.C. 100305010.

Composizione qualitativa e quantitativa per dose:

almeno 3.000 PFU del ceppo apatogeno CVI-988/Rispens di virus della malattia di Marek coltivato in purezza su fibroblasti di embrione di pollo SPF, stabilizzato e congelato;

altri componenti: terreno M199 (contenente 10% di siero bovino e 7,5% di dimetilsolfossido;

antibiotici utilizzati nel terreno di coltura: gentamicina solfato;

diluente: soluzione tampone sterile

(nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione per 1000 dosi (diluente - flacone di 200 ml): soluzione tampone contenente: sodio cloruro, cloruro, magnesio solfato, calcio cloruro, potassio fosfato, sodio fosfato, sodio bicarbonato, glucosio, rosso fenolo, brodo triptosio fosfato, acqua distillata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva dei pulcini di un giorno di età contro la malattia di Marek.

Validità: 18 mesi.

Tempi di attesa: 30 giorni

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 73 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «IBEPUR» a sottounità virali contro la rinotracheite infettiva e le manifestazioni cliniche della vulvovaginite pustolosa dei bovini.

Titolare A I C. Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata in Italia dalla Pierzoo Rhone Merieux S r.l. con sede legale e fiscale in Milano - piazza Pio XI n 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I C nello stabilimento sito a Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 50 ml (25 dosi), numero di A I C 100323017

Composizione qualitativa e quantitativa.

ogni dose da 2 ml di vaccino contiene:

soluzione di glicoproteine virali della rinotracheite infettiva bovina 30μg ± 10%;

altri componenti: alcool benzilico, eccipiente oleoso;

composizione dell'eccipiente oleoso: paraffina liquida leggera, etere di alcooli grassi e polioli, etere d'acidi grassi e di polioli (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche e controindicazioni: prevenzione della rinotracheite infettiva bovina in vacche, vitelli e bovini adulti e delle manifestazioni cliniche della vulvovaginite pustolosa.

Validità: 24 mesi.

Tempi di attesa: 21 giorni per le carni, nulla per il latte.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 74 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBI-VAC® MG» vaccino inattivato contro le infezioni causate da mycoplasma gallisepticum nei polli.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flaconi da 1000 dosi (500 ml) numero di A.I C 100321013.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml contiene.

concentrato batterico di mycoplasma gallisepticum ceppo S6 mg 23,02;

altri componenti: olio minerale bianco (marcol 52), polisorbato 80, sorbitan monoleato, sodio etil mercurio tiosalicilato, EDTA, acqua per iniezioni (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche vaccinazione contro le infezioni causate da mycoplasma gallisepticum nei polli.

Validità 36 mesi

Tempi di attesa: nessuno.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 75 del 9 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «PARACOX». Sacche da 100 e 500 ml - registrazione n. 27769.

Titolare A.I.C.: Pitman-Moore Ltd, Breakspear, Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Pitman-Moore S.p.a., con sede legale e fiscale in Verona, via Golosine, 2/B - codice fiscale 00968340232.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna a Mallinckrodt Veterinary Ltd, Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, Gran Bretagna. Modifica della denominazione sociale della società rappresentante in Italia da Pitman-Moore S.p.a. a Mallinckrodt Veterinaria S.p a., senza modifica degli altri elementi distintivi della società.

Produttore: modifica della denominazione sociale da Pitman-Moore Ltd a Mallinckrodt Veterinary Ltd senza modifica né del numero societario né della sede.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Decreto n. 76 del 9 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «QUENTAMICIN» soluzione iniettabile nella confezione 1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 100137013.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, confezionata e controllata anche dalla ditta BASF Labiana S.A. di Barcellona (Spagna).

Decreto n. 77 del 9 maggio 1995

Prodotto medicinale per uso veterinario «FCVAX» vaccino inattivato ed in additivo oleoso contro le infezioni da Pasteurella multocida (colera aviare).

Titolare A.I.C.: IVAZ S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale 10980450158.

Produttore: la società I.S.B.I. S.p.a. - Istituto di sviluppo biologico italiano, nell'officina farmaceutica sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 250 ml (500 dosi) numero di A.I.C. 100175013;

10 flaconi da 250 ml (10 × 500 dosi) numero di A.I.C. 100175025.

Composizione per dose (0,5 ml):

pasteurella multocida sierotipo A-1, inattivato con titolo di min. 1,1 10^9 UFC;

pasteurella multocida, sierotipo A-3, inattivato con titolo di min. 1,5 10^9 UFC;

pasteurella multocida, sierotipo A-4, inattivato con titolo di min. 1,5 10^9 UFC.

Adiuvante: olio minerale leggero, sorbitan monoleato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Conservante: sodio etilmercurio tiosalicilato, formaldeide libera (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro le infezioni da pasteurella multocida delle pollastre da uova da consumo e da riproduzione e dei tacchini.

Tempo di attesa: 30 giorni. Per gli animali macellati da 1 a 4 mesi dopo la vaccinazione, si dovrà procedere alla asportazione e non utilizzazione, per il consumo, della testa.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 78 del 9 maggio 1995

Specialità medicinale per uso veterinario «DRONTAL» compresse per gatti.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, v.le Certosa, 126 (codice fiscale n. 05849130157).

Produttore: KVP Pharma Und Veterinarprodukte nello stabilimento sito in Kiel (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 2 compresse n. A.I.C. 100315011;
scatola da 6 compresse n. A.I.C. 100315023.

Composizione: 1 compressa contiene: principi attivi: Pirantelembonato USP mg 230,00, Praziquantel USP mg 20,0. Eccipienti: amido di mais DAB (=Ph.Eur), cellulosa microcristallina DAB (=Ph.Eur.), polividone DAB (=Ph.Eur.), magnesio stearato DAB (=Ph.Eur.), silice colloidale anidra DAB (=Ph.Eur.), idrossipropil metilcellulosa USP, polietilen glicole 4000 USP, titanio biossido DAB (=Ph.Eur.), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni miste del gatto da nematodi e cestodi, provocate da: ascaridi (Toxocara cati, toxascaris leonina), anchilostomi (Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense), cestodi (Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesecestoides spp., Joyeuxiella pasqualei).

Validità: 60 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A2913

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 25 maggio 1995

Dollaro USA	1661,88
ECU	2145,82
Marco tedesco	1161,34
Franco francese	327,39
Lira sterlina	2623,61
Fiorino olandese	1037,70
Franco belga	56,527
Peseta spagnola	13,408
Corona danese	297,40
Lira irlandese	2668,48
Dracma greca	7,175
Escudo portoghese	11,060
Dollaro canadese	1215,71
Yen giapponese	19,313
Franco svizzero	1397,95
Scellino austriaco	165,20
Corona norvegese	261,45
Corona svedese	226,05
Marco finlandese	379,60
Dollaro australiano	1194,39

95A2990

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, con riferimento alle società Gruppo bancario Credito romagnolo S.p.a. e La Rinascente S.p.a. (Comunicazione n. 95004080 del 16 maggio 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna è stato individuato un diverso ammontare di partecipazione nelle società in oggetto tale da comportare l'aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Gruppo bancario Credito Romagnolo S.p.a. (*)	65,42 Credito Italiano S.p.a.	6,83 Banque nationale de Paris (allegato *A*)
La Rinascente S.p.a. (**)	36,31 G. Agnelli & C. S.a.p.a.	33 G. Agnelli & C. S.a.p.a. (allegato *B*)

(*) Società controllata di diritto.

(**) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A2938

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1995 concernente: «Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Quindici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1995).

In calce al decreto presidenziale citato in epigrafe, dopo i nominativi dei firmatari, devono intendersi inseriti i seguenti estremi di registrazione dell'atto da parte della Corte dei conti:

«Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 249».

95A2944

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 2 1 0 9 5 *

L. 1.300